



COMUNE di
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/07/2025

INDICE:

TITOLO 1	DISPOSIZIONI GENERALI	PAG. 3
TITOLO 2	SPAZI ED AREE PUBBLICHE	PAG. 4
TITOLO 3	NETTEZZA E DECORO – UTILIZZO AREE VERDI	PAG. 6
TITOLO 4	NORME DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE	PAG. 12
TITOLO 5	ANIMALI	PAG. 17
TITOLO 6	VARIE	PAG. 20
TITOLO 7	SANZIONI	PAG. 23
TITOLO 8	DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI	PAG. 24

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 --- Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana (nel prosieguo denominato, per brevità "Regolamento") disciplina, nell' ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della normativa vigente, lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela del pubblico demanio comunale e la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le funzioni di polizia urbana concernono la regolamentazione, il controllo e la vigilanza di tutte le attività che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune di San Giorgio della Richinvelda (sia all'interno che all'esterno dei centri abitati) e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari agli altri Regolamenti comunali in vigore.
3. Le norme del presente Regolamento trovano applicazione e sono efficaci in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendono ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1.

Art. 2 --- Vigilanza, applicazione ed accertamento delle violazioni

1. Al servizio ed alle funzioni di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore da questi delegato. La vigilanza ed il controllo relativi all'applicazione delle norme del presente Regolamento sono affidati al personale della Polizia Locale ed agli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all' Art. 57 del vigente Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze. I predetti pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, hanno facoltà di accedere – nelle dovute forme – negli atri, nelle scale, negli stabili, nei cantieri, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, allo scopo di accertare ogni violazione amministrativa secondo il disposto delle norme di cui all' Art. 13 della Legge 24/11/1981 nr. 689. Ove ricorrano speciali circostanze il Sindaco – su proposta del Comandante della Polizia Locale – può attribuire ad altri dipendenti del Comune di San Giorgio della Richinvelda le attività di controllo ed accertamento in materia di Polizia Urbana secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Tali addetti coadiuveranno gli organi di cui al comma 1 in attività di prevenzione e controllo.
2. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e le modalità e le competenze definite nello Statuto Comunale e nel presente provvedimento normativo.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme del presente Regolamento – in applicazione del disposto dell' Art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 --- potranno essere aggiornate periodicamente nei loro importi minimi e massimi (*limiti edittali*) con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3 --- Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, indicati nell'Art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità ed in particolare il comportamento dei singoli in ogni modo diretto ad impedire o a limitare con occupazioni abusive la fruibilità dei luoghi destinati all'uso collettivo.
3. E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica autorizzazione o concessione comunale. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'applicazione del canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe. In ogni caso l'autorizzazione o concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - limitazione al minimo necessario dell'area da occupare e della durata dell'occupazione;
 - mantenimento dell'area di cui è autorizzata l'occupazione in costanti condizioni di ordine, pulizia e sicurezza.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, la rimozione delle occupazioni abusive degli spazi ed aree pubbliche è disposta con provvedimento adottato dai competenti Uffici Comunali.

Art. 4 --- Atti vietati sugli spazi ed aree pubbliche

Su tutte le aree definite all'Art. 1, è vietato, salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale:

- a. lavare i veicoli;
- b. esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
- c. eseguire giochi o attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come il lancio di farina e simili, il lancio dei cosiddetti "gavettoni" di acqua, il lancio di pietre sia a mano che con qualsiasi altro strumento, nonché lo scoppio di petardi e di mortaretti. Lo scoppio di petardi e di mortaretti sul suolo pubblico è ammesso in deroga – applicando comunque i migliori accorgimenti a tutela della pubblica incolumità e mai in presenza di più persone --- esclusivamente nelle festività di fine anno e durante il periodo di carnevale;
- d. fatte salve le norme del Codice della Strada è altresì vietato, sulla carreggiata stradale, sulle piazze e sui marciapiedi l'uso di pattini e skateboard;
- e. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali;
- f. gettare o immettere nelle fontane, vasche pubbliche e corsi irrigui schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- g. introdursi, bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- h. arrampicarsi sui monumenti, cippi, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
- i. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei parchi, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso degli immobili;

- j. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime ed i loro impianti a servizio dell'utenza in modo difforme da quello stabilito;
- k. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
- l. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile al sistema di raccolta differenziata;
- m. eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi ecc.); sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti se non da parte del personale tecnico degli Enti ed Imprese che gestiscono la manutenzione delle reti tecnologiche e dei servizi e del personale del Comune;
- n. danneggiare o manomettere le condutture e le cassette/centraline contenenti unità di controllo e di comando di servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il regolare funzionamento;
- o. è altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per consumare pasti, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- p. utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere per imbrattare immobili o cose (writers);
- q. l'appoggio di velocipedi a ridosso di tutti gli edifici aventi rilevanza storico/artistica e di tutti gli edifici pubblici;
- r. produrre e diffondere odori, gas, vapori inquinanti nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità;
- s. spargere colle o qualsiasi tipo di veleno (topicida, esche avvelenate e simili) in aree pubbliche o a libero accesso, se non da personale autorizzato dalla Autorità Sanitaria competente nei casi e per gli scopi previsti dalla Legge.

Art. 5 --- Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare temporaneamente nelle strade o piazze ed in vista di queste e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata. Nel caso in cui vengano utilizzate come sostegno o supporto strutture di proprietà comunale è fatto obbligo al soggetto che cura o che dispone la collocazione dei manufatti in questione di provvedere alla presentazione di idonea comunicazione indirizzata al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'iniziativa. Qualora l'esposizione degli addobbi, stendardi e festoni venga attuata direttamente dall'Amministrazione Comunale --- utilizzando come sostegno o supporto strutture di proprietà del Comune --- non è richiesto alcun adempimento preventivo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli addobbi, stendardi e materiali similari, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Addobbi e stendardi di cui al comma 1 devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e decoro.

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO

Art. 6--- Aree Verdi, giardini pubblici, aree attrezzate

1. Nelle aree verdi, nei giardini pubblici, nelle aree attrezzate è vietato:
 - a. circolare o sostare con veicoli a motore, ad esclusione di quelli eventualmente autorizzati dal Comune per ragioni tecniche e di quelli appartenenti al Comune stesso;
 - b. distruggere, danneggiare, incidere, scorticare e scuotere alberi ed arbusti o parti di essi nonché danneggiare gli spazi erbosi;
 - c. appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, cartelli e pubblicità;
 - d. staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le fronde e le foglie;
 - e. raccogliere ed asportare fiori, frutti, radici e qualsiasi parte della vegetazione salva specifica autorizzazione del Comune (Ufficio Tecnico);
 - f. abbandonare, catturare, molestare animali nonché rimuovere nidi;
 - g. rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante e spazi erbosi;
 - h. asportare terreno vegetale;
 - i. calpestare le aiuole;
 - j. praticare qualsiasi gioco o attività che possa danneggiare le piante, le siepi ed i fiori coltivati, gli elementi di arredo urbano, le attrezzature e gli impianti, nonché creare situazioni di pericolo o disturbo per gli utenti e frequentatori;
 - k. ostacolare lo svago ed il benessere di chiunque utilizzi le aree anche con la produzione volontaria di rumori molesti o lo scoppio di petardi e mortaretti;
 - l. provocare danni anche con imbrattamenti (scritte, disegni ecc.) alle strutture ed alle attrezzature ed alterare, anche solo parzialmente, lo stato di fatto esistente;
 - m. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno degli appositi raccoglitori;
 - n. l'utilizzo delle attrezzature adibite a giochi per i bambini, da parte di minorenni di età superiore ad anni 12 nonché da parte di adulti in genere;
 - o. campeggiare e pernottare, fatta salva apposita deroga comunale in occasione di particolari manifestazioni di pubblico interesse.
 - p. usare petardi, pistole ad acqua, gettare o lanciare contro persone ed animali qualsiasi oggetto atto ad arrecare offesa e molestia a persone, animali e cose.
2. Il Sindaco, con propria Ordinanza, in ragione della conformità dei luoghi e delle strutture o per ragioni di natura igienico – sanitaria può disporre che in tutte o in alcune delle aree di cui al comma precedente sia vietato l'ingresso dei cani. L'eventuale istituzione di tale divieto verrà resa nota all'utenza con l'installazione di appositi segnali.

Art. 7 --- Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di enti pubblici ed anche quelli di soggetti privati che per la loro destinazione, natura o funzione sono di libero uso, godimento od utilità per la collettività. Lo stesso risulta perciò composto da edifici, impianti, fabbricati, arredi ed altri beni mobili, il suolo, le aree verdi, i beni naturali. I beni costituenti il patrimonio pubblico sono affidati alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con diligenza e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti esercitabili da altri soggetti.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure deturpare, imbrattare, insudiciare, macchiare, tingere con colori, vernici, spray i muri degli edifici e la sede stradale, fatto salvo disegni segni, figure espressamente autorizzate. Eventuali deroghe saranno specificatamente autorizzate dal Sindaco.
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. spostare le panchine dallo loro collocazione, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, sulle paline semaforiche, pali della segnaletica stradale verticale o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili, religiose e dei matrimoni che deve essere comunque prontamente ripulito entro 3 giorni dal termine della festività stessa.
 - e. manomettere e/o recare guasti agli impianti di pubblica illuminazione, dei semafori, alle condutture del gas e dell'acqua potabile.

Art. 8 --- Rami, siepi e radici protese

1. Le siepi ed i rami delle piante radicate nella proprietà privata che sporgono sugli spazi e ed aree pubbliche (carreggiata delle strade, marciapiedi, passaggi pedonali, piazze, parcheggi, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, fossi ecc.) devono essere potate --- a cura dei loro proprietari --- ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, eliminando con tempestività ogni possibile limitazione alla corretta e completa fruibilità delle strutture ed ogni invasione degli spazi pubblici; i proprietari delle siepi e delle piante devono altresì provvedere affinché i cespugli ed i rami non danneggino i pali e gli impianti della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche.
2. I proprietari dei fondi frontisti di strade comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico con siepi, alberi e vegetazioni varie in prossimità del confine stradale, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede stradale a quote inferiori a metri 5,00, sui marciapiedi o altri passaggi pedonali inferiori a metri 2,20, onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.
3. I proprietari citati al comma 2 sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali foglie, frutti, bacche o rami cadano sulla strada creando pericolo o disagio alla circolazione. Qualora ciò avvenisse dovranno intervenire tempestivamente scongiurando i pericoli della circolazione e l'eventuale occlusione delle caditoie della rete di scolo stradale. I materiali derivanti dallo sfrondamento e/o potatura di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere accatastati in modo da non creare pericolo per gli avventori della zona, nonché dovranno essere rimossi nel più breve tempo possibile al fine di evitare la formazione di processi fermentativi che possano causare emissioni odorigene in concentrazioni tali da causare disagio alla popolazione.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è tenuto a procedere allo sfrondamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sul fondo, ai quali tale violazione sia imputabile. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 9 --- Marciapiedi e pulizia esterna

1. Nel centro abitato tutti i proprietari di edifici e terreni hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia del marciapiede prospiciente la proprietà. Nel caso di sua assenza i proprietari sono comunque tenuti a garantire la pulizia dell'area antistante la loro proprietà per una fascia di almeno due metri.
2. Gli stessi proprietari devono inoltre provvedere all'eliminazione delle eventuali infestanti con la modalità di cui al comma precedente.

Art. 10 --- Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi e delle attività commerciali in genere per esposizione di derrate e generi alimentari devono essere effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni Comunali e sotto l'osservanza di quanto stabilito dalle norme igienico – sanitarie. Dette merci devono comunque ed in ogni caso essere tenute ad un'altezza minima di 50 cm. dal suolo utilizzando apposite strutture per l'esposizione.
2. La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale è sempre vietata.
3. E' vietata la distribuzione in ambito urbano di mangime ai volatili selvatici.
4. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubbliche affissioni, a tutela della nettezza del suolo, è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto, ed il lancio di volantini, opuscoli e manifesti anche da veicoli e aeromobile. La distribuzione dei materiali sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art. 11 --- Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada

1. E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione per i fossi e i canali esistenti. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite almeno una volta l'anno ed eventualmente ripetute ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata. Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio ed il riconsolidamento delle scarpate. Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.
2. Al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire pertanto la crescita della vegetazione che, oltre ad ostacolare la visibilità e la percorribilità delle strade, favorisce il ristagno di acqua e quindi la proliferazione di insetti in particolar modo di zanzare (fonte di disturbo e potenziali vettori di agenti patogeni per l'uomo), i proprietari devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza anche:
 - a. le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
 - b. entrambe le sponde dei fossati;
 - c. i canali di scolo;
 - d. i canali di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche.
3. I fossi delle strade comunali, provinciali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.
4. I fossi delle strade vicinali e interpoderali devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti.
5. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 12 --- Manutenzione degli edifici

1. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici sono tenuti a provvedere alla loro generale decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle recinzioni contermini ad aree e spazi pubblici. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile munendosi – qualora necessario e previsto – dei relativi titoli autorizzativi. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dai competenti Uffici del Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica e decoro. Gli stessi soggetti devono provvedere alla pulizia e manutenzione ed in generale alla conservazione del decoro delle aree cortilizie se le stesse sono visibili da spazi pubblici.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a mantenere i tetti, i cornicioni, i camini, le balconate ed i terrazzi degli edifici in buono stato di conservazione in modo tale da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana sugli spazi ed aree contermini.
5. Nel caso in cui le facciate degli edifici prospicienti la pubblica via e pertanto in vista degli spazi pubblici risultino imbrattati o deturpati con scritte, affissioni, disegni o macchie indecorose i soggetti di cui al comma 1 dovranno provvedere tempestivamente all'eliminazione dei deturpamenti. Nel caso di inadempienza, il Sindaco potrà adottare apposita Ordinanza di rimessa in pristino prevedendo, in caso di perdurante inerzia, che gli interventi necessari vengano eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con successivo addebito di tutte le spese sostenute ai soggetti inadempienti.
6. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere incanalate a mezzo di grondaie e tubi pluviali debitamente installati, quando possibile in rete fognaria oppure all'interno della proprietà privata, attraverso lo smaltimento in fondi persi. Gli eventuali guasti dovranno essere tempestivamente riparati a cura e spese del proprietario.
7. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di provvedere periodicamente alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, ecc..
8. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati abbandonati o in disuso, nei quali si sono insediate colonie di colombe o altri volatili, devono provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali in cui si trovano i volatili e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con idonee reti protettive per evitare nuove colonizzazioni. A richiesta del Comando di Polizia Locale e/o dell'Ufficio Tecnico sarà onere dei medesimi soggetti provvedere alla tempestiva pulizia degli spazi pubblici contermini all'edificio qualora lordati dagli escrementi dei volatili così come provvedere all'eventuale posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.
9. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati abbandonati o in disuso e delle relative pertinenze devono evitare che l'incuria porti quei luoghi ad infestazioni di ratti o animali selvatici o ad altri inconvenienti di natura igienico – sanitaria quali il proliferare di insetti. In tal senso viene fatto loro obbligo di provvedere ad effettuare periodiche operazioni di regolazione della vegetazione presente, al taglio delle erbe infestanti, ad interventi di generale pulizia delle aree, rimuovendo rifiuti, materiali organici, eventuali bacini e contenitori di acqua stagnante in essi depositati, e mantenendo il decoro e la salubrità dei luoghi.
10. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati abbandonati o in disuso, non possono impiegare gli stessi per trasformarli in luoghi di scarico, anche se provvisorio, di immondizie ed i materiali di rifiuto in genere.
11. Tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi e fabbricati aventi accesso, carraio o pedonale, sulla pubblica via sono tenuti ad adottare opportuni accorgimenti tecnico costruttivi al fine di evitare che le acque meteoriche o il passaggio di veicoli trasportino detriti terrosi ed altro sulla strada pubblica. Le

acque meteoriche dovranno essere opportunamente convogliate mediante sufficienti griglie di presa o caditoie da realizzarsi su proprietà privata. In ogni caso gli eventuali detriti che invadessero comunque la pubblica via dovranno essere prontamente rimossi e la strada opportunamente ripulita a carico dei soggetti di cui sopra.

Art. 13 – Espurgo dei pozzi neri

Le operazioni di pulizia dei pozzi neri e degli impianti fognari e di trattamento privati (vasche condensa grassi, vasche Imhoff, ossidatori e filtri batterici), devono essere effettuate da imprese adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi e odori.

Art. 14 --- Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate o di gelate, hanno l'obbligo solidale --- al fine di tutelare l'incolumità delle persone --- di sgomberare con tempestività dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede di proprietà privata gravati di servitù pubblica di transito prospicienti i rispettivi fabbricati, almeno per una porzione di marciapiede avente larghezza sufficiente al passaggio pedonale; gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi pubblici, di bar e simili situati al piano terra.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle neve ivi depositata.
4. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dai cortili privati. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Comune e sotto cautela da prescriversi, la neve rimossa potrà essere ammassata ai margini dei marciapiedi, lato proprietà privata.
5. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di pericolo, dovuto alla presenza di neve o ghiaccio.
6. All'interno delle aree urbanizzate realizzate a seguito dell'approvazione di Piani Particolareggiati e/o Lottizzazioni d'iniziativa privata (ora Piani attuativi comunali) la pulizia delle strade e di tutte le aree pubbliche o di pubblico servizio dalla neve e dal ghiaccio sono a carico dei lottizzanti sino al trasferimento in proprietà delle opere di urbanizzazione al Comune.

Art. 15 --- Pulizia e manutenzione delle aree libere non edificate

1. I proprietari, i conduttori, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni ed aree libere non edificate e di aree di cantiere ubicate nel territorio comunale sono obbligati a non lasciarvi in deposito materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti che possono costituire fonti di crescita per mosche e zanzare ed altri insetti e rifugio di animali (ratti) che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari.
2. I proprietari, i conduttori, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni e di aree incolte e non edificate ubicate in prossimità di abitazioni sono obbligati a tenere gli stessi sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie ed erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere,

provvedendo alla periodica pulizia e manutenzione devono essere sfalciati con regolarità massimo bimestrale nel periodo da aprile ad ottobre e devono essere tenuti sgomberi da sterpaglie al fine di evitare oltre che gli inconvenienti indicati al comma precedente anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

Art. 16 --- Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 17 --- Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, aziende e laboratori artigianali

1. Ferma restando la specifica regolamentazione comunale per le modalità di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e della modalità di raccolta dei rifiuti differenziati (raccolta differenziata) i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, produttive, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati nelle immediate vicinanze ed all'esterno dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area antistante risulti perfettamente pulita.
2. In conseguenza del vigente divieto di fumare all'interno dei locali pubblici e per preservare il decoro dell'abitato è fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi operanti nel territorio comunale di posizionare all'esterno dei locali in cui viene svolta l'attività (su proprietà privata) appositi raccoglitori (posacenere da esterno, vaschette fornite di sabbia, ecc.), nei quali gli avventori possano convogliare i mozziconi di sigaretta, curandone poi direttamente la gestione, manutenzione ed il successivo regolare smaltimento dei materiali ivi raccolti. Nel caso in cui, – in ragione della particolare ubicazione dei locali del pubblico esercizio – tali raccoglitori / posacenere da esterno non possano che essere posizionati su aree pubbliche, il titolare dovrà concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico LL.PP. e/o il Comando di Polizia Locale sia la tipologia di tali manufatti che la loro corretta collocazione.

Art. 18 --- Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
2. All'interno delle zone residenziali è altresì vietato stendere panni e tappeti sulle recinzioni, fuori delle finestre o sopra la linea dei parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.

TITOLO 4

NORME DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Art. 19 --- Tutela della quiete

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività artigianale, produttiva o un'industria che produce emissioni di rumore nell'ambiente (sorgenti sonore fisse) deve rispettare i limiti di emissione sonora previsti dalla specifica normativa di settore ed è tenuto ad adottare ogni accorgimento tecnico per evitare disturbo e molestie nell'ambiente esterno alla sede dell'attività ed ogni possibile turbamento al riposo ed alle attività dei cittadini. I Servizi Tecnici Comunali, l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e l'Azienda Sanitaria, su segnalazione o richiesta d'intervento o d'ufficio, accertano la natura dei rumori "disturbanti" e promuovono i più idonei provvedimenti perché i soggetti di cui sopra procedano all'eliminazione della situazione di inquinamento acustico.
2. Nell'esercizio di attività private --- non correlate allo svolgimento di servizi pubblici --- anche in sé non rumorose delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come a titolo esemplificativo la panificazione, devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose ed operazioni similari. Il Sindaco, su motivata richiesta degli organi competenti e secondo l'attuale ordinamento normativo, potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo l'installazione di specifici impianti di attenuazione del rumore e l'adozione ed attuazione di "piani di risanamento acustico"; in caso di recidiva ed inosservanza, potrà altresì disporre la limitazione o la sospensione dell'attività fonte di disturbo.
3. Nei locali pubblici e nei circoli privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo al vicinato.
4. Ad esclusione delle fattispecie consentite e/o autorizzate, o da future modifiche mediante ordinanza del Sindaco, in tutte le aree definite all'Art. 1 comma 2 nei seguenti tempi ed orari:
 - dalle ore 22.00 alle ore 06.00 e nel periodo compreso tra il 1 Giugno ed il 30 Settembre dalle ore 23.00 alle ore 06.00;

è vietato praticare giochi o attività ludiche in generale, cantare, urlare, produrre schiamazzi utilizzare impropriamente impianti di diffusione sonora e produrre in genere altri rumori molesti in particolare in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno.

5. Ai titolari dei pubblici esercizi e dei circoli privati è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. L'inosservanza reiterata di tale vigilanza oltre la 1^a diffida, comporterà responsabilità oggettiva dell'esercente, con conseguente applicazione delle relative sanzioni a suo carico. Il permanere di avventori all'interno dei locali oltre l'orario di chiusura, e comunque oltre il tempo massimo di un'ora dall'orario di chiusura stessa onde permettere l'ultimazione della consumazione in corso, si intenderà quale violazione al regolamento con conseguente applicazione delle relative sanzioni. Nell'ipotesi di reiterata violazione del Regolamento da parte dell'esercente, oltre la 1^a diffida, sarà data la facoltà al Comune di sospendere temporaneamente l'attività per un periodo non superiore a trenta giorni. I titolari di pubblici esercizi che utilizzano apparecchiature di diffusione sonora sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e ad adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo delle persone e di evitare il disturbo alla quiete. L'accertamento di reiterate situazioni di disturbo dovuto alla emissione

di rumore "eccessivo" e ripetuti interventi degli organi di polizia a seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata ed in uscita dai pubblici esercizi possono comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura del pubblico esercizio medesimo anche in deroga alle disposizioni generali.

6. Per i pubblici esercizi che svolgono congiuntamente somministrazione di alimenti e bevande ed attività di intrattenimento danzante e musicale ove quest' ultima sia prevalente rispetto alla prima (a titolo esemplificativo: discoteche, sale da ballo, locali notturni) i limiti orari per la diffusione di musica a mezzo di qualsivoglia apparecchiatura --- sia dal vivo che riprodotta --- verranno definiti come prescrizione nell'autorizzazione amministrativa per l'apertura del pubblico esercizio, il cui rilascio compete al Comune e subordinatamente all'espletamento di tutte le necessarie verifiche tecniche sugli impianti e sui locali.
7. L'utilizzo di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale, è ammesso esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi e dei circoli privati, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno. E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali del pubblico esercizio a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.
8. Il Sindaco con proprio provvedimento può concedere deroghe temporanee ed occasionali ai precetti ed alle prescrizioni definite ai commi 4, 6, 7, 9 in occasioni di manifestazioni pubbliche di forte richiamo, in occasione di sagre e feste, manifestazioni o iniziative promosse da associazioni o nel caso di eventi d'interesse di una pluralità di persone.
9. Per le attività di "allietamento" svolte nei pubblici esercizi (sia all'interno che all'esterno dei locali) in forma secondaria e complementare rispetto all'attività primaria della somministrazione, quali esecuzioni di musica dal vivo (con o senza l'ausilio di cantanti), riproduzione di musica con presenza di appositi addetti, concertini ed attività similari che per le modalità ed i limiti con le quali vengono svolte non sono sottoposte alla disciplina di cui agli Artt. 68, 69 ed 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19/08/1996 e che pertanto non costituiscono specifica attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, il Sindaco con propria Ordinanza determina le modalità ed i limiti con le quali potranno essere attivate ed esercitate tali particolari attività di "allietamento" ed i relativi limiti orari di esercizio.
10. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni politiche, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive e similari, nelle quali vengono impiegate sorgenti sonore amplificate e non, che sono idonee a produrre situazioni di inquinamento acustico sono assoggettate alla specifica disciplina normativa. Per tali manifestazioni temporanee il Sindaco, in ottemperanza al disposto dal D.P.C.M. 01.03.1991 art. 1 comma 4 e della Legge nr. 447 del 26.10.1995 art. 6 comma 1 lettera h, potrà concedere la deroga straordinaria ai limiti di rumore e congiuntamente stabilisce il limite orario massimo entro il quale deve cessare l'utilizzo delle sorgenti sonore ed in particolare la diffusione di musica.
11. Su tutte le aree definite all' Art. 1, comma 2 ricadenti nei centri abitati e nelle zone residenziali è vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne il funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio ad eccessivo volume con disturbo percepibile all'esterno.

Art. 20 --- Attività rumorose di durata temporanea

1. I macchinari industriali e le macchine operatrici (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, betoniere, escavatori e similari) operanti nell'ambito di cantieri stradali e cantieri edili devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e devono essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili sia che producano emissioni sonore rientranti nei limiti di legge sia che operino con specifica autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale

rilasciata dal Comune (Legge 26/10/1995 nr. 447 – d.p.c.m. 01/03/1991) sono svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

3. Eventuali deroghe – sia per le fasce orarie sia per l'operatività dei cantieri anche in giornate festive – sono disposte dagli organi competenti del Comune (Ufficio Tecnico e Comando di Polizia Locale) per interventi d'urgenza sulle reti tecnologiche di servizi pubblici o di pubblica utilità (riparazione guasti) o per comprovate motivazioni tecniche inerenti le modalità di esecuzione dei lavori.

Art. 21 --- Apparecchi e motori a scoppio nelle abitazioni private e loro pertinenze

1. Nelle abitazioni possono essere utilizzate soltanto apparecchiature e macchinari che producono rumore e vibrazioni di limitata entità, con esclusione delle attività medicali e salvavita, e tali da non arrecare disturbo o molestia al vicinato. Nei casi di accertato e prolungato disturbo, il Sindaco può disporre con propria Ordinanza delle limitazioni di orario per l'utilizzo di tali apparecchiature.
2. Nelle abitazioni gli apparecchi radiofonici, televisivi, gli strumenti musicali, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare molestie o disturbo ai vicini fatti salvo i limiti previsti dalla normativa di settore.
3. Nelle abitazioni e nelle loro pertinenze l'utilizzo di macchinari ed attrezzature a motore quali motoseghe, tagliaerba, falciatrici, decespugliatori, motozappe e similari è vietato dalle ore 12.00 alle ore 15.00 dal mese di Aprile al mese di Settembre e dalle ore 21.00 alle ore 8.00 durante tutto l'anno. Nei giorni festivi è consentito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00. I predetti orari potranno essere modificati mediante ordinanza Sindacale.

Art. 22 --- Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente in materia di emissioni sonore e di inquinamento acustico, i dispositivi acustici antifurto (sistemi di allarme) collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati e regolati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso per un periodo complessivo non superiore a 15 minuti.

Art. 23 --- Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto di edifici prospicienti un'area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito e senza provocare danni a terzi.
3. Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio ed i marciapiedi debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a m 2,20; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede o del percorso pedonale. Per l'installazione di tali attrezzature --- qualora necessario --- i soggetti interessati sono comunque tenuti ad ottenere il preventivo rilascio dei relativi titoli autorizzativi da parte del Comune (Ufficio Tecnico e Polizia Locale).

Art. 24 --- Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione ed in ogni altra area di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi dovranno essere adeguatamente coperti e protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno e per evitare la proliferazione di insetti.
2. In tutte le proprietà private è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare per più giorni l'acqua piovana creando in tal senso l'habitat migliore per la riproduzione della cosiddetta "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*).
3. In tutte le proprietà private i materiali accumulati e stoccati all'aperto per i quali non è attuata o non è possibile la copertura dovranno essere oggetto di periodica rimozione dei ristagni d'acqua piovana che in essi si formano ed alla necessità anche ad interventi di disinfestazione a cura e spese del proprietario o di colui che su tali materiali esercita la materiale disponibilità.

Art. 25 --- Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è vietato detenere nelle abitazioni materie liquide solide e gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quelle d'uso corrente per fini domestici e per il tipo di locali. Fatto salvo quanto previsto da altre concorrenti norme di legge, il Sindaco con apposita Ordinanza potrà stabilire modalità e limiti per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili anche in luoghi privati.

Art. 26 --- Trasporto di strumenti da taglio e di altri oggetti pericolosi

1. E' vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni alle persone.
2. E' vietato circolare, senza gli opportuni ripari con oggetti come vetri, ferri acuminati, scale ed altre cose comunque pericolose che possano arrecare danno alle persone.

Art. 27 --- Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura e/o di demolizione dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) in modo particolare nelle strade o in altre proprietà contermini;

Art. 28 --- Accensione fuochi

1. All'interno del centro abitato è vietata l'accensione di fuochi. Le accensioni al di fuori del centro abitato sono disciplinate dall'articolo n. 103 del vigente regolamento di Polizia Rurale.

Art. 29 --- Camini e canne fumarie

1. In ragione di prevalenti motivi di tutela della pubblica sicurezza e per la garanzia del diritto alla salute dei cittadini, in tutti i casi in cui non sia già prevista una procedura di controllo sulla manutenzione ed esercizio di impianti di riscaldamento e/o produzione calore funzionanti con qualsiasi combustibile, è fatto obbligo ai soggetti proprietari o utilizzatori di procedere periodicamente al controllo ed alla pulizia dei camini, delle canne fumarie, dei raccordi o simili di qualsiasi focolare o caldaia, al fine dell'efficiente mantenimento e funzionamento della struttura.
2. Le canne fumarie e tutti gli altri dispositivi di dispersione dei fumi e gas dovranno essere conformi alla vigente disciplina urbanistica, edilizia e di sicurezza secondo le specifiche norme vigenti. In ogni caso i condotti, di qualsiasi tipologia, per l'espulsione delle emissioni atmosferiche devono essere di conformazione ed altezza adeguata per favorire la migliore dispersione; le bocche di uscita devono essere poste ad una quota non inferiore a metri 1,0 rispetto al colmo del tetto del fabbricato e dei fabbricati contermini posti nel raggio di metri 10 dall'emissione in questione.
3. E' vietato utilizzare per la combustione materiale di scarto che possa provocare emissione di gas nocivi.
4. E' facoltà del Sindaco disporre con propria Ordinanza che le operazioni ed interventi di cui al comma 1 vengano effettuati anche con cadenza temporale diversa nel caso di specifiche e circostanziate esigenze.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 30 --- Animali di affezione, utilità e autoconsumo

1. I proprietari o possessori di animali di affezione, utilità e da cortile per l'autoconsumo, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. I proprietari o possessori di animali di affezione, utilità e da cortile per l'autoconsumo devono, inoltre, garantire le idonee condizioni igienico --- sanitarie dei luoghi in cui vivono e vengono custoditi gli animali.
3. La macellazione per uso esclusivamente familiare (autoconsumo) degli animali, prevista e consentita dalle vigenti disposizioni di legge, deve compiersi in luogo idoneo non visibile al pubblico, evitando comunque agli animali inutili sofferenze.

Art. 31 --- Cani da guardia

1. I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate. All'interno delle stesse dovrà essere garantita l'asportazione periodica delle deiezioni al fine di evitare emissioni odorigene in concentrazioni tali da causare disagio alle abitazioni circostanti nonché evitare la possibile proliferazione di roditori e/o insetti.
2. La recinzione sulle proprietà confinanti dovrà essere adeguata alla taglia del cane e dovrà essere tale da impedire molestie ai passanti. La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Art. 32 --- Tenuta dei cani

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.
2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.
3. I cani vaganti catturati, regolarmente provvisti di microchip, sono restituiti al proprietario o al detentore, il quale oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista dovrà rimborsare le spese di cattura e di custodia.
4. I cani vaganti non dotati di microchip catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere dotati di microchip; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico a cura e spese delle strutture di ricovero.
5. È inoltre vietato:
 - a. impedire agli operatori cinofili l'esercizio delle loro funzioni e favorire la fuga dei cani;
 - b. aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;
 - c. tenere a guardia delle case cani in libertà senza che le stesse siano dotate di idonei recinti tali da impedire che gli animali possano vagare sulle pubbliche vie e/o possano nuocere ai passanti;
 - d. far vagare i cani sulla pubblica via senza alcuna custodia o sorveglianza;
 - e. introdurre cani negli uffici aperti al pubblico, salvo nei casi di cani per servizi specifici quali ad esempio l'accompagnamento di persone non vedenti.
 - f. lordare con gli escrementi degli animali.
6. E' fatto obbligo agli accompagnatori di provvedere al recupero delle deiezioni.
7. I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola o tenuti a guinzaglio.

8. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:
 - a. i cani a guardia delle proprietà, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
 - b. i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
 - c. i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.
9. Tutti i cani a rischio di aggressività e quelli compresi nell'ordinanza del Ministero della Salute, del 14.01.2008 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani" ed eventuali modifiche ed integrazioni, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

Art. 33 - Tenuta dei gatti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e della Legge Regionale nr. 39/1990, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
5. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si farà riferimento al Regolamento comunale per la tutela degli animali.

Art. 34 --- Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario o all'Autorità Comunale, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti e delle spese sostenute.

Art. 35 --- Trasporto di animali vivi

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.
2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08/02/1954, n. 320.

Art. 36 --- Maltrattamento di animali

1. La Polizia Municipale, o coloro che ne hanno titolo, che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del Codice Penale, provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 37 --- Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a. consentire che gli animali con deiezioni sporchino i marciapiedi o altri spazi ed aree verdi pubbliche. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b. introdurre animali nelle aree verdi scolastiche di proprietà comunale, fatto salvo il rilascio di apposita deroga per scopi didattici rilasciata dal Comando di Polizia Municipale in accordo con gli Istituti scolastici interessati;
 - c. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio su tutte le aree definite all'Art. 1, comma 3;
 - d. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali su tutte le aree definite all' Art. 1 , comma 3;
 - e. lasciar vagare incustoditi negli spazi pubblici animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - f. far pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche;

Chiunque provochi il ferimento accidentale di un animale mediante investimento durante la guida di un veicolo è obbligato a segnalare immediatamente il fatto alle forze dell'ordine o, se possibile, al proprietario dell'animale, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada e dal Codice Penale.

TITOLO 6

VARIE

Art. 38 --- Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 2 (due) ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 (duecentocinquanta) metri.
3. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati e altre manifestazioni, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alle altre manifestazioni intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000 (mille), misurata dal posteggio più vicino.

Art. 39 --- Orari mercati e commercio itinerante

1. Il Sindaco stabilisce con ordinanza gli orari dei mercati e delle fiere e quelli per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 40 --- Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su tutte le aree definite all' Art. 1, comma 3 può essere disposta esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
2. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.
3. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, piante, fiori, frutti e similari devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando in ogni caso oggetti di limitato valore economico. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico – sanitarie.

Art. 41 --- Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia ed in modo offensivo.
2. E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare nei pressi delle scuole, dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri, piazze ed ogni altro luogo aperto al pubblico.
3. E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio qualsiasi animale.
4. Tutte le attività correlate al chiedere l'elemosina e mendicare non devono costituire pericolo o intralcio alla normale circolazione stradale.

Art. 42 --- Artisti di strada e mestieri girovaghi

1. Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), su tutte le aree definite all' Art. 1 comma 3, lo svolgimento delle attività dei cosiddetti "artisti di strada" (suonatori, cantanti, saltimbanco e similari) è subordinata all'obbligatoria presentazione di una preventiva comunicazione al Comune (Comando di Polizia Locale) almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate.
2. Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), su tutte le aree definite all'Art. 1 comma 3, lo svolgimento di mestieri girovaghi (lustrascarpe, cenciaiolo, arrotino, riparatore di ombrelli e mestieri analoghi), qualora non vietato, è subordinato all'obbligatoria presentazione di una preventiva comunicazione al Comune (Comando di Polizia Locale) almeno 24 ore prima dell'inizio delle attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate.

Art. 43 --- Divieto di abbandono dei rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 192 del Codice dell'Ambiente approvato con D.lgs 152/2006 chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Al fine di promuovere la raccolta differenziata, attraverso il corretto utilizzo dei cassonetti singolarmente affidati, saranno effettuate accurate ispezioni sui rifiuti conferiti non correttamente al fine dell'individuazione dell'autore dell'illecito.

Art. 44 --- Sosta di roulotte, camper e case mobili

1. È vietato il soggiorno con roulotte, camper e case mobili su tutto il territorio comunale sia su suolo pubblico che privato salvo sulle aree appositamente autorizzate, esclusivamente per turismo itinerante, salvo le deroghe specificatamente concesse dall'autorità comunale.

Art. 45 --- Circolazione e sosta delle auto---caravan

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 6 e 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto---caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
2. La sosta delle auto---caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi

propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico---sanitario.

TITOLO 7

NORME FINALI E PENALITA'

Art. 46 --- Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 47 --- Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà consultabile online nella sezione atti e documenti del sito web del Comune di San Giorgio della Richinvelda.

Art. 48 --- Usi e consuetudini

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 49 --- Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

Art. 50 --- Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco o il funzionario incaricato può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 51 --- Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco o funzionario incaricato, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 52 --- Norma generale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO 8

SANZIONI

Art. 53 --- Sanzioni

- **SANZIONI FASCIA N. 1**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da €. 25,00 a €. 250,00

Oblabile in via breve con €. 50,00

- **SANZIONI FASCIA N. 2**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da €. 50,00 a €. 500,00

Oblabile in via breve con €. 100,00

- **SANZIONI FASCIA N. 3**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da €. 75,00 a €. 750,00

Oblabile in via breve con €. 150,00

- **SANZIONI FASCIA N. 4**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da €. 150,00 a €. 1.500,00

Oblabile in via breve con €. 300,00

- **SAR**

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

- **NS**

Non sanzionabile

- **TAC**

Trasferimento degli atti all'Autorità competente

Violazioni

ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESS.
1	Finalità e ambito di applicazione	NS	
2	Vigilanza, applicazione ed accertamenti delle violazioni	NS	
3	Spazi ed aree pubbliche	3	SI
4	Atti vietati sugli spazi ed aree pubbliche	2	
5	Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	2	
6	Aree verdi, giardini pubblici	2	
7	Patrimonio pubblico ed arredo urbano	2	SI
8	Rami, siepi e radici protese	2	SI
9	Marciapiedi e pulizia esterna	2	SI
10	Nettezza del suolo e dell'abitato	2	SI
11	Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada	2	SI
12	Manutenzione edifici	1	SI
13	Espurgo pozzi neri	3	
14	Sgombero neve	1	SI
15	Pulizia e manutenzione delle aree libere non edificate	3	SI
16	Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci	2	SI
17	Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi, aziende e laboratori artigianali...	1	SI
18	Esposizione di panni e tappeti	1	
19	Tutela della quiete	2	
20	Attività rumorose di durata temporanea	2	
21	Apparecchi e motori a scoppio nelle abitazioni private e pertinenze	2	
22	Uso dei dispositivi antifurto	1	
23	Oggetti mobili	1	SI
24	Depositi esterni (protezione degli insetti nocivi e molesti)	1	SI
25	Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili	3	SI
26	Trasporto di strumenti da taglio e di altri oggetti pericolosi	1	
27	Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto	3	SI
28	Accensione fuochi	3	
29	Camini e canne fumarie	2	SI
30	Animali di affezione, utilità e autoconsumo	2	SI
31	Cani da guardia	3	
32	Tenuta dei Cani	3	
33	Tenuta dei Gatti	3	
34	Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui	1	
35	Trasporto di animali vivi	1	
36	Maltrattamento di animali	3	
37	Custodia e tutela degli animali	3	
38	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	3	
39	Orari mercati e commercio itinerante	2	
40	Raccolte di materiali e vendite di beneficenza	1	
41	Accattonaggio	3	

ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESS.
42	Artisti di strada e mestieri girovaghi	2	
43	Divieto di abbandono rifiuti	4	
44	Sosta di roulotte, camper e case mobili	4	
45	Circolazione e sosta di auto---caravan	4	
46	Entrata in vigore del presente regolamento	NS	
47	Pubblicità del Regolamento	NS	
48	Usi e consuetudini	NS	
49	Accertamento delle violazioni e sanzioni	NS	
50	Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio	NS	
51	Inottemperanza all'ordinanza		
52	Norma Generale		
53	Sanzioni		